PAGINA FISCALE

AGGIORNAMENTI PREVIDENZIALI a cura dello Studio Falorni & Grossi

C'è un diffuso errato modo di credere che alla "pensione" si debba pensare il "più in là possibile".

OCCORRE invece che ci si documenti per tempo ricercando le opportune informazioni e decidere conseguentemente su come comportarsi.

Esiste ormai un legame strettissimo tra nascita, scuola, attività, fisco, risparmio, investimento e vecchiaia.

Una correlazione che comporta l'indispensabilità di programmare ed organizzare il proprio futuro e quello dei propri figli. Districarsi tra le mille sollecitazioni e offerte (riscatti vari, formule assicurative, fondi integrativi aperti-chiusi-di categoria-bancari-assicurativi), riforme e regolamenti che variano continuamente può sembrare (ed è) difficile ma non motivo per rinunciare ad occuparsene.

MODIFICHE REGOLAMENTARI DA PARTE DELL'ENPAM approvate dai ministeri vigilanti il 13/09/2017

- 1. Possibilità di <u>iscrivere all'Enpam gli studenti di medicina e odontoiatria</u> a partire dal 5° anno del corso di laurea. Il versamento è pari al 50% dell'importo di quota "A" stabilito per chi è in età inferiore ai 30 anni (per il 2018 € 110,25 + maternità € 57). L'iscrizione avviene solo telematicamente. Tale iscrizione permette, oltre ad avviare un'anzianità contributiva, di beneficiare di alcune tutele previdenziali quali l'indennità di maternità, la pensione di inabilità permanente, l'accesso ai mutui ecc., ma inficia la possibilità di riscatto del corso legale di laurea a tariffa agevolata con l'INPS possibile solo a chi non è ancora iscritto ad alcuna forma previdenziale.
- 2. <u>Contributo quota "B"</u> Sui redditi prodotti nel 2017 e successivi sarà applicata agli aventi diritto richiedenti, la contribuzione ridotta al 50% di quella massima (quindi 8,25%) ad esclusione dei titolari di reddito intramoenia e dei partecipanti al corso di formazione di medicina generale solamente per i quali l'aliquota ridotta resta al 2%.
- 3. <u>Indennità per inabilità temporanea liberi professionisti</u> Non appena sarà approvato il regolamento attuativo verrà coperta anche la malattia e l'infortunio dei liberi professionisti ora loro riservata come forma assistenziale.
- 4. Ai professionisti che iniziano a pagare la quota "B" dopo il pensionamento di vecchiaia della quota "A" viene riservato un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo (Legge 335/95) al raggiungimento di un'anzianità contributiva di 5 anni.
- 5. Dal 20/09/2017 le varie tipologie di riscatto e ricongiunzione trattati dall'Enpam hanno subito un congruo aumento tariffario.
- 6. Per gli specialisti esterni ad personam è stato previsto un graduale aumento di 1 punto all'anno dell'aliquota contributiva che a regime (nel 2020) ammonterà al 26% (branca a visita) e 16% (branca a prestazione).
- 7. Possibile riscattare i periodi di interruzione dell'attività sia per gli specialisti esterni che per gli specialisti ambulatoriali.
- 8. E' estesa agli specialisti esterni la possibilità di versare una contribuzione aggiuntiva (aliquota modulare) da un più 1% a un più 5%

RISCATTO DI LAUREA INPS NEOLAUREATI

Il riscatto degli anni di laurea per chi non ha ancora redditi da lavoro è una opportunità da considerare con attenzione. La normativa di riferimento (Legge 247/2007) contempla la possibilità di riscattare il corso legale di laurea (o altri periodi ammessi) PRIMA di iscriversi ad un qualsiasi ente previdenziale. (L' ENPAM, nel nostro caso, che scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di iscrizione all'Ordine).

Il costo ammonta a circa € 5.000,00 per ogni anno che si intende riscattare (anziché il 33% dello stipendio annuo lordo per ogni anno da riscattare se si è lavoratori dipendenti).

I contributi di riscatto sono deducibili dall'imponibile fiscale da parte dell'interessato (se possiede redditi o quando li possiederà) ovvero detraibile (recupero del 19%) da parte dei genitori se il neolaureato è a loro carico.

I contributi di riscatto possono essere pagati in 10 anni con rate mensili senza interessi. (Circa € 42,00 al mese per ogni anno riscattato).

CUMULO CONTRIBUTIVO DEI PERIODI NON COINCIDENTI

Sono 3 le leggi che permettono di cumulare i contributi versati a più casse previdenziali.

- -- La prima RICONGIUNZIONE (Legge 29/1979 e Legge 45/1990) è a titolo oneroso e permette di trasferire in un'unica gestione, seguendone i regolamenti, i contributi versati in gestioni non più attive (non opera però per la gestione separata INPS) . La pensione viene corrisposta dall'Ente ove si è concentrata la posizione contributiva.
- -- La seconda TOTALIZZAZIONE Permette di cumulare senza oneri tutti i periodi contributivi non coincidenti al fine di ottenere una sola pensione di anzianità o di vecchiaia calcolata pro quota però secondo il sistema contributivo, salvo che per l'ENPAM che applica invece le proprie regole. La pensione cumulata viene erogata dall'INPS.

OMOP - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pesaro e Urbino

-- La terza, più recente, - IL CUMULO – E' a titolo gratuito. Permette di considerare tutti i periodi contributivi non coincidenti al fine di ottenere il conseguimento di un'unica pensione tramite il trattamento pro quota corrisposto da ogni gestione previdenziale secondo le proprie regole di calcolo. La pensione cumulata viene poi corrisposta dall'INPS.

Per le pensioni di vecchiaia col CUMULO i requisiti sono di 66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contribuzione cumulata (67 anni e 6 mesi nel 2017 e 68 anni nel 2018 per la quota ENPAM).

Per la pensione anticipata il requisito unico per il 2017 e 2018 è il possesso di 42 anni e 10 mesi, se uomini, e 41 anni e 10 mesi, se donna.

L'accesso al cumulo, e alla totalizzazione, è consentito purché non si sia già titolari di un trattamento pensionistico in atto. La ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo devono interessare tutti e per intero i periodo contributivi accreditati presso i diversi enti previdenziali.

I periodi eventualmente coincidenti vengono computati solo ai fini della misura dell'importo di pensione e non, logicamente, dell'anzianità contributiva.

E' possibile rinunciare alla pensione in totalizzazione, a favore di quella con cumulo, qualora la relativa domanda sia stata presentata prima del 1° Gennaio 2017 e il provvedimento di riconoscimento non sia stato ancora concluso.

A seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pesaro e Urbino per il triennio 2018 – 2020

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI

PRESIDENTE VICE PRESIDENTE SEGRETARIO TESORIERE CONSIGLIERI	Dott.Paolo Maria Battistini Dott. Leo Mencarelli Dott. Patrizia Collina Dott. Giovanni Del Gaiso Dott. Giuseppe Barocci
"	Dott. Dario Bartolucci
"	Dott. Virginia Casadei
u	Dott. Franco Cesaroni (Od.)
"	Dott. Luciano Fattori
"	Dott. Francesco Lapadula
"	Dott. Paolo Marchionni
"	Dott. Carlo Marconi
"	Dott. Daniele Martinelli (Od.)
"	Dott. Roberto Ragazzoni
"	Dott. Gabriele Scattolari
"	Dott. Arnoldo Tombari
"	Dott. Marcello Ugolini

PRESIDENTE Dott. Franco Cesaroni
SEGRETARIO Dott. Daniele Martinelli
COMPONENTE Dott. Salvatore Gallo
Dott. Alfiero Mezzanotti
Dott. Daniela Sanchi

REVISORI DEI CONTI

Presidente Dott. Giorgio Ragni Componente effettivo Dott. Roberto Cardinali Componente effettivo Dott. Brunella Radi

Componente supplente Dott. Chiara De Angelis